CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE "C.S.E.A."

- Oggetto: destinazione fondo risorse decentrate 2022 – Consorzio C.s.e.a.

Il sottoscritto Dr. Gianguido PASSONI, Revisore dei conti del Consorzio C.S.E.A.,

Premesso

- che la Ragioneria dello Stato invita a certificare separatamente la costituzione del fondo risorse decentrate, rispetto all'utilizzo;
- che la costituzione del fondo è atto dovuto, preventivo alle successive determinazioni;
- che in data 29/07/2022 il sottoscritto Revisore ha reso la certificazione relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2022, subordinando il proprio parere al rispetto delle normative introdotte dal D.L. 34/2019;
- che in data 2 agosto 2022 si è svolta la trattativa sindacale, nell'ambito della quale le parti hanno concordato il riparto del fondo a titolo di preintesa;
- che il Consorzio C.S.E.A. ha reso l'ipotesi di destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;
- dato atto dell'assenza di integrazioni facoltative fatta eccezione per risorse derivanti da fondi europei (progetto In.te.se. – fondi Alcotra);
- richiamata al riguardo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 23/2017, relativa all'approvazione del protocollo progettuale Alcotra, e attestante che il progetto costituisce integrazione espressa agli obiettivi strategici dell'ente e n. 14/2021 di prosecuzione delle attività già correlate a precedente progetto;
- preso atto delle indicazioni, contenute nella predetta delibera, circa l'eccedenza delle attività rispetto all'ordinario, per il personale consortile, in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti, sezione autonomie, QMIG/20/2017;
- dato atto che i progetti finalizzati vengono finanziati con risorse residue di parte stabile, e che gli obiettivi vengono regolarmente approvati nell'ambito del piano performance/obiettivi 2022 del Consorzio, così come i progetti finalizzati;

dato atto

- che non sono presenti decurtazione del Fondo, in assenza di cessazioni sia nel periodo 2011-2014, sia nell'esercizio 2016;
- che è stata scorporata dal fondo la quota destinata al finanziamento della posizione organizzativa nel 2017, conformemente al contratto nazionale 21.5.2018;
- che non sono allocate temporaneamente risorse all'esterno del fondo;
- che in merito alla selettività dell'attribuzione dei benefici economici, l'ente ha già in atto una valorizzazione differenziata della performance individuale;
- che l'utilizzo del fondo prevede l'impiego di stanziamenti per progressioni orizzontali, stante l'intervenuta possibilità in tal senso anche per personale collocato in posizioni economiche D avanzate, dopo il contratto nazionale del 2018 e con l'impegno (nella bozza di pre-intesa decentrata) per le parti di completamento del ciclo di progressioni anche per la terza figura inquadrata in categoria D, come esplicitato con Nota aggiuntiva del 18/09/2022 a firma del segretario del Consorzio;

Si evidenzia che la corresponsione delle risorse variabili comporta che vengano preventivamente verificati per l'applicazione delle disposizione contrattuale :

- a) l'innalzamento, oggettivo e documentato in base ad adeguati sistemi di verifica e di controllo della qualità o quantità dei servizi prestati dall'Ente;
- b) l'indicazione specifica dei risultati ottenuti ;
- c) il raggiungimento di risultati oggettivamente difficili, ad alta visibilità esterna o interna;
- d) accertamento e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei Nuclei di Valutazione interni.

Condicio iuris di erogazione delle risorse così destinate è il parere favorevole dei Servizi di controllo interno o Nuclei di Valutazione che attesti l'effettiva ricaduta positiva per i cittadini.

 Si invita pertanto, prima di procedere all'erogazione del fondo, a verificare attentamente il rispetto di quanto evidenziato al punto precedente, nonchè delle eventuali riduzioni da apportare nel rispetto delle novità normative di cui al D.L. 34/2019.

esprime parere positivo ed

attesta

- Il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici erogabili in base al CCNL 21.05.2018;
- la certificazione e la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa, anche per l'utilizzo, nel rispetto delle normative vigenti o subentranti;
- richiama quanto in premessa indicato circa il limite tetto salario accessorio 2016 ed esprime formale

rilievo circa l'opportunità di procedere alla contrattazione e destinazione delle somme nei primi mesi dell'anno;

- sono fatte salve modifiche normative o interpretative.

Saluzzo, 26/09/2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Gianguido PASSONI